



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PORDENONE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARCHI	MARCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PERGOLA	EUGENIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PICCIN	RODOLFO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 188/2018
depositato il 12/07/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
1995
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
1995
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
CONCESS.GOVERN. 1996
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
1996
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
1996
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
CONCESS.GOVERN. 1997
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
1997
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
1998
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 188/2018

UDIENZA DEL

24/01/2019 ore 09:00

N°

149/01/19

PRONUNCIATA IL:

24.01.2019


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

31.12.2019

Il Segretario

Patrizia Bares

Bares





(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 188/2018

UDIENZA DEL

24/01/2019 ore 09:00

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
1998
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2004



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 188/2018

UDIENZA DEL

24/01/2019 ore 09:00

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - PORDEI
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1995
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1995
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
CONCESS.GOVERN. 1996
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1996
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 188/2018

UDIENZA DEL

24/01/2019 ore 09:00

1996

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1
- CONCESS.GOVERN. 1997

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- 1997

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- 1998

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- 1999

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- 2000

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- 1998

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- 2001

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- 2000

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- 2000

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- 1999

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- 2001

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- 2000

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- 2002

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- 2001

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- 2002



(segue)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1
2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1
2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1
2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 188/2018

UDIENZA DEL

24/01/2019 ore 09:00


proposto dai ricorrenti:

difeso da:

IONCOLI FEDERICO
VIA MENEGHINI 3 33077 SACILE PN

difeso da:

IONCOLI QUINTO
VIA MENEGHINI N. 3 33077 SACILE PN



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

_____ ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento indicate in epigrafe, impugnate tutte limitatamente ai debiti tributari ai quali esse si riferiscono come precisato dal difensore in udienza.


In primo luogo la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento; in secondo luogo ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti ai quali si riferiscono le cartelle, per il decorso del termine quinquennale tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento; in terzo luogo ha eccepito il decorso dei termini prescrizionali per ciascun tipo di tributo (quinquennale per tributi di enti locali e tassa di smaltimento, triennale per tassa automobilistica, quinquennale per sanzioni ed interessi relativi ad Irpef, Iva, Irap); ha concluso chiedendo di annullare in tutto o in parte l'intimazione di pagamento e le cartelle, con vittoria di spese.

Si è tempestivamente costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentando: in primo luogo che molte delle cartelle contenute nell'intimazione impugnata erano state annullate *ex lege* a seguito dell'art. 4 DL n. 119/2018, laddove di importo fino a 1.000 € (norma poi convertita con L. 136/18, avendo questa CTP disposto un rinvio appunto per attendere l'eventuale conversione); in secondo luogo che di alcune cartelle (in realtà solo una di quelle impugnate, la n. 5. indicata in ricorso) era già stata bloccata l'esecutività e non sarebbero più state poste in esecuzione in quanto le eccezioni della ricorrente ritenute fondate; per le restanti cartelle l'Ufficio ha sostenuto la regolare notifica delle cartelle e la mancata prescrizione; ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere per le cartelle estinte per legge e per quelle con esecutività sospesa ed il rigetto del ricorso per la parte residua, con spese di giudizio compensate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre rilevare che sussiste cessata materia del contendere e quindi estinzione del processo con riferimento a tutte le cartelle di importo fino a 1.000 € interessate dal provvedimento di salvo e stralcio di cui all'art. 4 DL n. 119/2018 (norma poi convertita con L. 136/18), tutte come detto annullate *ex lege*: si tratta di tutte le cartelle impugnate, con esclusione delle seguenti: cartelle indicate ai numeri 2. (tutta, con esclusione del ruolo n. 2000 0000266), 6. (tutta, con esclusione del ruolo n. n. 2001 0001844), 11., 13., 17., 23., 28. (tutta, con esclusione del ruolo n. 2005 0150207 - partita T021031164612122490000012/D), 29., 30. (limitatamente al ruolo 2006 0002660), 31. (limitatamente al ruolo n. 2007 000405), 32., 33., 35., 36. (tutta, con esclusione del ruolo n. 2011 0250107), 37. e 38. del ricorso, alle cui pagine da 1 a 4 si fa espresso rinvio.

Per tutte le cartelle non interessate dal provvedimento di annullamento di cui al capoverso che precede, ritiene questa CTP che sia da accogliere l'eccezione di prescrizione: infatti secondo la stessa ricostruzione fatta dall'Ufficio nell'atto di costituzione in giudizio per ciascuna delle cartelle residue risulta sempre esser trascorso un termine di più di 5 anni tra la notifica della cartella e la notifica del primo o del secondo successivo atto di intimazione: ne consegue che per tali cartelle

A circular stamp, likely an official seal, is partially obscured by a large, stylized signature or scribble in black ink.

risulta spirato il relativo termine di prescrizione di 3 o 5 anni, atteso che solo il credito derivante da sentenza passata in giudicato si prescrive in 10 anni e che gli atti amministrativi di autoformazione quali tra gli altri la cartella di pagamento non sono equiparabili alla sentenza passata in giudicato, secondo SS.UU. n. 23397/2016 citata dalla difesa della ricorrente. Questo stesso ragionamento vale in ogni caso anche per la cartella indicata al n. 34 del ricorso, che nella presente decisione è stata ricompresa tra quelle interessate dall'annullamento *ex lege* di cui al capoverso che precede ma che, secondo le conclusioni modificate in udienza dall'Ufficio, non vi rientrerebbe.

Le spese debbono essere interamente essere compensate tra le parti, atteso che la maggior parte delle cartelle è stata interessata dall'annullamento *ex lege* di cui si è detto.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone in riferimento al ricorso di cui in intestazione proposto nell'interesse di _____ avverso l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento parimenti indicate in epigrafe, impugnate tutte limitatamente ai debiti tributari ai quali esse si riferiscono, decide come segue:

1) dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere con riferimento a tutte le cartelle impuginate con esclusione delle seguenti cartelle:



cartelle indicate ai numeri 2. (tutta, con esclusione del ruolo n. 2000 0000266), 6. (tutta, con esclusione del ruolo n. n. 2001 0001844), 11., 13., 17., 23., 28. (tutta, con esclusione del ruolo n. 2005 0150207 – partita T021031164612122490000012/D), 29., 30. (limitatamente al ruolo 2006 0002660), 31. (limitatamente al ruolo n. 2007 000405), 32., 33., 35., 36. (tutta, con esclusione del ruolo n. 2011 0250107), 37. e 38. del ricorso, alle cui pagine da 1 a 4 si fa espresso rinvio;

2) accoglie il ricorso ed annulla gli impugnati atti con riferimento a tutte le cartelle elencate al precedente punto 1) ed escluse dalla pronuncia di estinzione del processo per cessata materia del contendere;

3) dichiara interamente compensate le spese tra le parti.

Pordenone, 24.1.2019

Il Presidente
Avv. Marco Marchi



L'Estensore
dott. Eugenio Pergola

